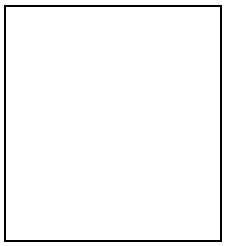
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25897 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA
Data pubblicazione: 28/09/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18626/2025 R.G. proposto da:

Sogno di Tolosa Ltd., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Biscardi Pietro, rappresentati e difesi dall'avvocato Tancredi Saverio Abenavoli unitamente all'avvocato Mariateresa Parrelli

-ricorrenti-

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado della Calabria n. 333/03/25 depositata il 10/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2026 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 333/03/25 del 10/02/2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (di seguito CGT2) rigettava l'appello proposto da Pietro Biscardi e Sogno di Tolosa Ltd. (di seguito SdT) avverso la sentenza n. 3121/09/22 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (di seguito CGT1), che aveva a sua volta rigettato il ricorso dei contribuenti nei confronti di due avvisi di accertamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

concernenti l'evasione dell'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive di cui all'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativamente agli anni d'imposta 2014 e 2015.

1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l'avviso di accertamento era stato emesso a seguito di una verifica effettuata nei confronti della ditta individuale del sig. Biscardi, il quale esercitava, senza il possesso delle prescritte concessioni, autorizzazioni o licenze, ex art. 88 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS), l'attività di accettazione e raccolta di scommesse per conto del *bookmaker* estero Sogno di Tolosa Ltd., società maltese anch'essa priva di concessione ed autorizzazione ad operare in Italia.

2. Pietro Biscardi e SdT impugnavano la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a complessivi nove motivi, di cui due definiti preliminari e sette definiti di merito.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva con controricorso.

4. Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) del 24/01/2026 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.

5. Con istanza del 08/03/2026 la ricorrente chiedeva la decisione del ricorso e, quindi, depositava memoria ex art. 380 *bis*.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo (primo motivo preliminare), si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «la nullità della sentenza e del procedimento - assolvimento dell'obbligazione tributaria a titolo di imposta unica - irragionevolezza - difetto di motivazione e istruttoria - sussistenza - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 53 Cost. - fatti sopravvenuti - sussistenza» per avere la CGT2 confermato la legittimità degli avvisi impugnati sebbene fosse erronea: 1) la determinazione della base imponibile, effettuata utilizzando il metodo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

induttivo, non applicabile alle scommesse "virtuali", anziché quello analitico e senza prendere in considerazione la prodotta documentazione contabile e amministrativa denotante l'adempimento della obbligazione tributaria; 2) l'individuazione dell'aliquota dell'imposta unica da applicare.

1.2. Con il terzo motivo (primo motivo di merito) si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 2, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., «la nullità della sentenza e del procedimento - la verifica subita dal contribuente e la sentenza del giudizio di secondo grado - erroneità in fatto e in diritto - irragionevolezza della sentenza - difetto di motivazione dell'atto impugnato - violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. - violazione del principio del contraddittorio tra P.A. e cittadino - violazione dell'art. 97 Cost. - difetto di motivazione ed istruttoria - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 23, 24, e 53 Cost. - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del DPR n. 66/2002 - tenuta e conservazione della documentazione contabile - assolvimento dell'obbligazione tributaria a titolo di imposta unica - non debenza delle somme richieste negli atti impugnati - eccesso di potere per incompetenza dell'amministrazione resistente».

1.3. In particolare, la CGT2 avrebbe confermato la legittimità degli impugnati avvisi sebbene l'Ufficio abbia determinato la base imponibile, utilizzando il metodo induttivo, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111, senza prendere in considerazione i reports e la documentazione utile per la determinazione dell'imposta dovuta prodotta in giudizio dalla contribuente.

1.4. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e vanno disattesi.

1.5. Sotto il profilo del computo dell'imposta dovuta all'Amministrazione dei monopoli, per i soggetti che svolgono un'attività verificata e regolare, nonché per i soggetti in relazione ai quali, pur svolgendo attività irregolare (raccogliendo scommesse non affluite al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

totalizzatore nazionale ovvero sottraendo base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse), sia stato possibile ricostruire l'effettivo ammontare delle giocate effettuate sulla base di elementi documentali comunque reperiti dall'Amministrazione finanziaria (e, quindi, anche forniti dal contribuente), la determinazione dell'imponibile si effettua con il sistema di tassazione ordinaria da ultimo previsto dall'art. 1, comma 945, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cass. n. 9347 del 13/04/2026).

1.6. Per i soggetti irregolari, per i quali non sia stato possibile ricostruire la base imponibile, si procede secondo i seguenti criteri (cfr. Cass. n. 5924 del 16/03/2026): a) per gli anni d'imposta antecedenti al 2016 trova applicazione il criterio stabilito dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, secondo il quale «(…) l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale», con applicazione dell'aliquota «massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504»; b) per gli anni d'imposta dal 2016 in poi la determinazione dell'imposta si basa su un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, secondo la previsione dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014.

1.7. Nel caso di specie, è del tutto pacifico, nonché accertato dalla CGT2, che la raccolta realizzata dal sig. Biscardi e da SdT sia irregolare e avvenuta senza alcun collegamento al totalizzatore nazionale (SdT ha

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stipulato convenzione con ADM solo nel 2020). Ne consegue la legittima applicazione, da parte dell'Ufficio, del metodo induttivo di determinazione dell'imposta, secondo le modalità correttamente indicate dalla sentenza impugnata, nel pieno rispetto dei principi più sopra evidenziati, anche in considerazione del fatto che trattasi degli anni d'imposta 2014 e 2015.

1.8. In proposito, la determinazione induttiva dell'imposta non può ritenersi di per sé illegittima per non avere l'Ufficio esaminato i documenti prodotti dai ricorrenti sul presupposto di una contabilità irregolare. In primo luogo, le contestazioni dei ricorrenti sembrano rivolgersi non già alla sentenza impugnata, ma semmai all'avviso di accertamento e, peraltro, sono prive della necessaria specificità, essendo del tutto generico il riferimento alla copiosa documentazione prodotta, non riprodotta in ricorso e nemmeno allegata. Secondariamente, la CGT2 ha ritenuto che la documentazione prodotta fosse insufficiente, sicché la richiesta di rivalutazione di detta documentazione implica una contestazione del merito della sentenza impugnata ed è, come tale, inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso (secondo motivo preliminare), si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5 *bis*, del d.lgs. n. 546 del 1992, sotto il profilo dell'onere della prova nel processo tributario a carico dell'Amministrazione finanziaria, quale disposizione a carattere procedimentale, applicabile a tutti i procedimenti in corso.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La disposizione richiamata (art. 7, comma 5 *bis*, della l. n546 del 1992) ha chiaramente natura sostanziale sicché non ha efficacia retroattiva e, quindi, si applica, ai giudizi successivi al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell'art. 6 della legge n. 130 del 2022 che l'ha introdotta, per la quale il successivo art. 8, dettato in materia di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

"disposizioni transitorie e finali", non prevede una diversa decorrenza (Cass. n. 16493 del 2024; Cass. n. 27540 del 2024).

2.3. Ne consegue che la norma richiamata non si applica al presente procedimento, iniziato in primo grado in data antecedente al giugno 2022, come evincibile dalla sentenza impugnata.

3. Con il quarto motivo di ricorso (secondo motivo di merito) si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della Convenzione OCSE in materia di stabile organizzazione delle doppie imposizioni per avere la CGT2 confermato la legittimità degli avvisi in questione sebbene l'imposta unica sulle scommesse non fosse dovuta né da parte del bookmaker estero per mancanza del presupposto territoriale, stante il divieto della doppia imposizione fiscale e la territorialità della giurisdizione tributaria italiana, né da parte del CTD per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini dell'applicabilità del tributo.

3.1. Con il quinto motivo di ricorso (terzo motivo di merito) si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 504 del 1998, in combinato con gli artt. 25 Cost., 1, 6 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 66, lett. a), della l. n. 220 del 2010, quale disposizione interpretativa ("si interpreta nel senso che") dell'art. 3 della l. n. 504 del 1998 e, pertanto, provvista di efficacia retroattiva (tale cioè da incidere sui periodi di imposta pregressi all'entrata in vigore della legge di stabilità). Al riguardo, ad avviso della ricorrente, la CGT2 avrebbe confermato la legittimità degli avvisi in questione sebbene il soggetto passivo d'imposta non potesse essere individuato in un soggetto estraneo alla gestione delle scommesse (*rectius*, gestore del rischio), come il CTD, non collegato al totalizzatore nazionale, e la solidarietà-dipendente del bookmaker estero, fosse stata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esclusa dal nuovo regime impositivo dell'imposta unica sulle scommesse (in forza delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 945, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Bilancio per il 2016), ovvero dalla tassazione sul "Margine" (giocato – vinto = utile) anziché sulla "Raccolta", con trasformazione radicale della natura dell'imposta unica da indiretta a reale-diretta, appunto sull'utile del bookmaker.

3.2. Con il sesto motivo di ricorso (quarto motivo di merito) si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) e 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per avere la CGT2 confermato gli avvisi impugnati sebbene - in forza dell'art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014 (come poi modificato dalla legge di stabilità 2016 n. 208 del 2015) emanato per "assicurare parità di condizioni competitive" tra imprese munite di concessione e imprese operanti senza concessione - la posizione del bookmaker (e dei suoi centri affiliati) fosse divenuta legittima in quanto riconosciuta dalla legge italiana, avendo lo Stato italiano autorizzato il *bookmaker* comunitario (privo di concessione italiana, ma titolare di una licenza comunitaria) a svolgere servizi transfrontalieri. Da qui la mancata configurazione del reato penale o amministrativo con conseguente inoffensività dell'attività del *bookmaker* (a mezzo dei suoi centri affiliati presenti sul territorio italiano) non solo dal punto di vista dell'ordine pubblico (come dichiarato dalle autorità amministrative pubbliche e confermato dal parere del Consiglio di Stato reso in data 8 luglio 2020 (numero affare 00748/2020), ma anche sotto il profilo tributario (in precedenza il bookmaker sarebbe stato discriminato sia dal fatto che non sussistevano concessioni per il cd. Gioco virtuale, sia dal bando di gara "Monti" 2012 in quanto illegittimo e discriminatorio).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. I motivi quarto, quinto e sesto - da trattare congiuntamente concernendo tutti i presupposti dell'imposta unica sulle scommesse - vanno disattesi.

4.1. Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; v. da ultimo Cass. n. 26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n. 6761/2023), che, all'esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell'imposta unica sulle scommesse, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha, tra l'altro, precisato che:

- sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d'imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica;

- sussistono i presupposti territoriali: l'imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento;

- l'imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio;

- la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate a imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- non sussistono i presupposti per ritenere l'obbiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011;

- l'imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l'art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né profili di doppia imposizione.

4.2. Né si può ritenere che la disciplina dell'emersione di cui alla l. n. 190 del 2014 abbia eliminato il presupposto dell'imposta od escluso gli obblighi tributari, operando la censura un'impropria commistione tra il piano amministrativo e quello tributario, sicché, *in parte qua*, la stessa è inammissibile, ponendo una questione priva di rilievo.

5. Con il settimo motivo di ricorso (quinto motivo di merito) si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 per non avere la CGT2 annullato le sanzioni.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Secondo questa Corte, l'incertezza normativa oggettiva tributaria «è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fatti indice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente» (Cass. n. 12301 del 17/05/2017; Cass. n. 15452 del 13/06/2018; Cass. n. 10313 del 12/04/2019, Cass. n. 32082 del 09/12/2019).

5.3. Con riferimento al caso di specie, la sopra citata sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione.

5.4. La stessa sentenza ha tuttavia evidenziato che «*il tenore letterale della disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei "bookmaker" con sede all'estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)*» (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che «*con la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

senso della disposizione interpretata» e che la stessa Agenzia autonoma dei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa» (punto 4.1.).

5.5. In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva.

5.6. Ne consegue che l'obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell'esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 e, quindi, non può legittimamente essere evocata nel caso di specie, trattandosi anni d'imposta (dal 2015 al 2019) successivi al 2011.

6. Con l'ottavo motivo di ricorso (sesto motivo di merito) si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione finanziaria nonché degli artt. 24 Cost. e 12 della l. n. 212 del 2000. Al riguardo, nel caso di specie, il principio in esame non avrebbe trovato effettiva attuazione, poiché, se è per vero che era stato avviato il contraddittorio prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, esso non era stato improntato ai principi di imparzialità, efficienza, buon andamento e terzietà in quanto i soggetti ricorrenti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avevano da sempre avuto un unico soggetto interlocutore (l'ADM di Reggio Calabria). Ciò valeva ad avviso della ricorrente - anche in punto di legittimazione del suindicato Ufficio a ricevere il rapporto, attesa la circostanza della identità e corrispondenza del soggetto accertatore e dell'Autorità preposta a ricevere il rapporto stesso, in manifesta violazione dell'art. 18 della l. n. 689 del 1981, laddove, anche a garanzia dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti, prevede la terzietà dell'autorità preposta alla disamina degli scritti di cui alla menzionata norma.

6.1. Il motivo è infondato.

6.2. Non si ravvisano ragioni per discostarsi dall'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 09/12/2015, n. 24823, secondo cui il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto; con la conseguenza che, fuori dal terreno dei tributi armonizzati, l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente solo nelle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito.

6.3. L'imposta unica sulle scommesse, come accennato, non è un tributo armonizzato, il che impone anche di disattendere l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; né in senso contrario vale richiamare il fatto che la Corte di giustizia si è comunque occupata della tematica dei giochi d'azzardo in alcune occasioni, poiché ciò ha fatto soltanto al fine di verificare se determinati meccanismi impositivi degli Stati membri potessero ostacolare una delle libertà fondamentali garantite dai trattati U.E., vale a dire la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17 e ivi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

richiami ai precedenti), ma non per estendere alle imposte previste dalle legislazioni nazionali princìpi dettati per i tributi armonizzati.

6.4. Quanto al risvolto interno del problema, da un lato, va osservato che per il tributo in discorso il diritto nazionale non prevede espressamente un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e, dall'altro lato, che nei confronti del *bookmaker*, l'accertamento si configura come un cd. accertamento a tavolino, rispetto al quale è legittimo, anche ai fini del contraddittorio (in specie per le imposte dirette), che il primo atto portato alla conoscenza del contribuente sia lo stesso avviso (v. Cass. S.U. n. 24823 del 2015, cit.); già da tale fatto, dunque, deriva l'insussistenza di un obbligo generalizzato di redazione del processo verbale di constatazione, conclusione che questa Corte, del resto, ha ripetutamente ribadito, sottolineando che l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione (Cass. n. 16546 del 27/04/2018; v. anche per una vicenda particolare Cass. n. 12094 del 08/05/2019).

6.5. In ogni caso, la stessa ricorrente riconosce l'avvenuto svolgimento, nel caso di specie, del contraddittorio endoprocedimentale con l'ADM (di Reggio Calabria) senza che incida sulla legittimità dello stesso l'evidenziata identità del «soggetto verificatore e accertatore» atteso che, ai sensi dell'art. 24, commi 13, 14 e 15 del d.l. n. 98 del 2011: «13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pubblici, con o senza vincita in denaro. 14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza, per le attività di competenza degli uffici periferici, la competenza è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza per determinate attività è attribuita agli uffici centrali.15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalle leggi in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono la qualità di agenti di polizia tributaria».

7. Con il nono motivo di ricorso (settimo motivo di merito) si chiede a questa Corte la sospensione del giudizio ex art. 267 del TFUE e la rimessione pregiudiziale alla CGUE affinché fornisca una chiara interpretazione: 1) degli articoli 49, 56, 107 e 109 del TFUE in relazione alla Sanatoria Fiscale ex legge di stabilità n. 190 del 2014 che contiene norme emanate in violazione del principio di parità di trattamento, dell'obbligo di trasparenza, del principio di certezza del diritto, nonché della libertà di iniziativa economica, della libertà di concorrenza, della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi laddove, con l'adozione dell'istituto del condono, ha previsto la possibilità per gli evasori di conseguire una "regolarizzazione fiscale", ottenendo la riduzione di un terzo dell'imposta, nonché una regolarizzazione amministrativa; 2) degli articoli 49 e 56 TFUE in relazione alla disciplina nazionale in materia di giochi e scommesse che contiene norme emanate in violazione del principio di parità di trattamento, dell'obbligo di trasparenza, del principio di certezza del diritto, nonché della libertà di iniziativa economica, della libertà di concorrenza, della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7.1. Peraltro, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa. In questi termini, in ordine alla non necessità del rinvio pregiudiziale, si segnala, di recente, Cass. n. 7673 del 2025; Cass. n. 20772 del 2024; Cass. n. 7481 del 2022).

8. In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di poco più di euro 43.000,00.

8.1. I ricorrenti vanno, altresì, condannati, ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall'art. 380 *bis* cod. proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito e alla somma di euro 4.300,00 a titolo di responsabilità aggravata; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/09/2026.

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale